

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto:

A) il servizio di trasporto scolastico degli alunni - compresi i portatori di handicap - frequentanti la scuola Primaria (ex scuola elementare) e Secondaria di primo grado (ex scuola media) site nel territorio comunale, da effettuarsi secondo le norme del presente capitolato e conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche;

B) il servizio di trasporto per uscite didattiche all'interno del territorio comunale e comuni limitrofi quantificate in massimo n. 30 ad anno scolastico, oltre a 6 gite nell'ambito provinciale così suddivise:

n.2 scuola dell'infanzia

n.2 scuola primaria

n.2 scuola secondaria

In considerazione dell'aumento del prezzo del carburante e del fatto che il Comune ha mantenuto la medesima base d'asta del 2014, si è stabilito che il carburante per le gite sarà a carico del Comune di Pievepelago.

C) Il servizio per il raggiungimento della palestra (andata e/o ritorno) nelle giornate di maltempo, per alunni scuola Primaria, secondo un calendario predisposto dall'Istituto scolastico.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è relativa all'anno scolastico 2015/2016 con decorrenza 15-09-2015 sino al 10.6.2016. Alla scadenza il contratto si intende risolto di diritto senza alcuna formalità. L'amministrazione si riserva la possibilità di prorogare o rinnovare il contratto ove compatibile con la normativa tempo per tempo vigente, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e accettazione da parte della ditta.

ART.3 - Importo a base d'asta

La base di appalto è di euro 27.270,00 oltre IVA 10%. Il corrispettivo verrà pagato, previa presentazione di idonea fattura elettronica con cadenza mensile, di importo intero per i mesi da ottobre a maggio e ridotto del 50% per i mesi di settembre e giugno; con pagamento a 60 giorni.

ART. 4 - Programma di massima del servizio

Scuole servite : SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO Pievepelago capoluogo (Viale Adolfo Ferrari).

- L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole Primaria e Secondaria di primo grado nel territorio comunale, principalmente nella tratta Pievepelago/Borra/Tagliole e trasporto disabili da piazza V.Veneto a viale Ferrari; occasionalmente anche Zone Ponte Modino e san Michele (queste ultime in alternativa o rettifica temporanea di altre tratte). La planimetria del territorio comunale sarà a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Scuola del Comune negli orari di ufficio. Parimenti a disposizione saranno le tabelle con gli orari di funzionamento dell'attività scolastica in vigore nell'a.s. 2015/2016, tabelle che verranno fornite a titolo informativo ed indicativo. In via meramente indicativa sarà fornita anche la percorrenza complessiva annua e la dimensione dell'utenza.

ART. 5 – Aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 163/2006 determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. (€ 27.270,00 IVA ESCLUSA) .

L'Amministrazione comunale di Pievepelago si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare.

ART 6 - Requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese individuali o società di cui all'art.34 del D.Lgs.163/2006 singole, o raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n.163/2006, che risultino in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale:

a) iscrizione presso il registro Imprese della C.C.I.A.A. (o in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza) per la specifica attività di trasporto persone; b) titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o di autorizzazione al noleggio di autobus con conducente ; c)svolgimento del servizio di trasporto scolastico negli ultimi tre anni scolastici presso pubbliche amministrazioni con un fatturato annuo al netto di IVA non inferiore al valore annuo presunto del presente appalto che risulta essere stimato in € 25.000,00; d) se Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive; e) assenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di servizi dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; f) non assoggettamento alle sanzioni amministrative di cui all'art.9 , comma 2 lett. a) e c) del Dlgs 231/2001 (per tutte le società e consorzi). g) assenza di cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia; h) insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altre imprese concorrenti alla medesima gara; i) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L: 12.03.1999 nr. 68 qualora soggetti alla disciplina ivi contenuta; l) assenza delle cause di esclusione di cui alla L. 383/2001 e s.m.ed integrazioni m) idonea referenza bancaria da parte di almeno due istituti di credito; n) proprietà o titolo di disponibilità all'utilizzo di almeno 1 automezzo per il servizio di trasporto scolastico (oltre mezzi di scorta) con capienza minima di 16 posti; o) dotazione organica minima di n. 2 addetti con idoneità professionale Patente D e C.A.P. KD, ovvero CQC (carta di qualificazione del conducente) per il trasporto di persone. L'impresa dovrà possedere l'idoneità professionale di cui al D.M. 448/1991.

- In caso di Associazione temporanea di impresa i requisiti di cui al punto c) dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 10%; I requisiti di cui al punto a) devono comunque essere posseduti da tutte le imprese raggruppate; I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire il servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

- Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando e mantenuti dalla ditta aggiudicataria per l'intera durata dell'appalto.

ART. 7- Organizzazione del servizio

La ditta aggiudicataria, dovrà redigere, previo accordo con l'Ufficio Scuola del Comune , il piano attuativo del servizio da svolgere, teso ad individuare per ciascuna zona i percorsi più idonei e funzionali sulla base della residenza dell'utenza interessata e della categoria degli automezzi impiegati. In linea generale ogni corsa non dovrà avere una durata superiore ai 45/50 minuti e comunque assicurare tempi di percorrenza compatibili con gli orari delle lezioni come definiti dalla competente autorità scolastica. Fermo restando il numero minimo degli automezzi, così come indicato al successivo art.9, con il piano verrà determinato altresì il numero di automezzi necessario all'espletamento del

servizio, rimettendosi alla capacità organizzativa dell'aggiudicatario l'armonizzazione dei percorsi con i mezzi a disposizione ovvero l'implementazione dei mezzi senza diritto a maggiorazione sul prezzo a corpo offerto.

ART. 8 - Caratteristiche e modalità di effettuazione del servizio

Il servizio deve essere svolto in modo tale da trasportare gli alunni in tempo utile a rispettare gli orari di entrata ed uscita antimeridiana e pomeridiana. Avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle autorità scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va organizzato dalla ditta appaltatrice con l'Ufficio Scuola del Comune, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta al Comune comunicare alla ditta gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno. Altresì, sarà compito del competente ufficio comunale la tempestiva comunicazione dell'eventuale sospensione del servizio (es. in presenza di scioperi, eventi atmosferici eccezionali etc). L'Ufficio Scuola del Comune, in collaborazione con la ditta appaltatrice, in base alle richieste di fruizione dell'utenza e alla diversa articolazione dell'attività scolastica (moduli con rientri) definirà, dopo un breve periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le località e le scuole interessate nonché le fermate individualizzate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale. Le fermate lungo le vie del percorso sono individuate in relazione alle richieste dell'utenza e alle esigenze di organizzazione del servizio. Di norma le fermate sono individuate in prossimità dell'abitazione degli utenti. Casi problematici della fermata in rapporto all'abitazione sono definiti dalla ditta in accordo con l'Ufficio Scuola del Comune, tenendo conto sia delle esigenze particolari dell'utente che quelle generali del servizio. Il piano annuale di trasporto alunni ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati ed il chilometraggio potranno subire delle variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica. Modifiche ed integrazioni entro il 10% in più o in meno del chilometraggio indicato all'art. 4 non comportano variazione del corrispettivo stabilito. Nell'ipotesi di superamento dell'aumento del 10% del chilometraggio si provvede, d'accordo tra le parti, alla verifica del rapporto contrattuale limitatamente ai servizi interessati dalla intervenuta variazione, allo scopo di appurare la sussistenza di presupposti per procedere alla revisione del contratto, soltanto ed esclusivamente per i servizi o la frazione di servizio, rispetto alla quale si verifica l'eccedenza. La ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dal Comune con congruo preavviso ed ove possibile. La ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto. A tal fine l'Ufficio Scuola, all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli aventi diritto al trasporto scolastico. Costituisce specifico onere dell'aggiudicatario, per il tramite del personale impiegato, procedere a periodici, o secondo necessità, accertamenti e verifiche del possesso del titolo abilitativo degli utenti. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso, restando a totale carico degli addetti del servizio il rispetto delle norme del codice della strada e l'osservanza dei principi e della diligenza richiesti nell'ordinario adempimento del proprio lavoro. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a predisporre tutti quei accorgimenti anche di natura tecnica o strumentale ed anche se non previsti come obbligatori dalla normativa di riferimento

(es. specchietti, retrovisori interni aggiuntivi) atti ad evitare incidenti o danni agli utenti. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Gli orari di percorrenza debbono essere effettuati in modo da rispettare i limiti di velocità ammessi dalle vigenti norme del codice della strada e, comunque, da garantire la sicurezza del trasporto, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli automezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia. La ditta è obbligata alla osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed il trasporto di viaggiatori su strada.

ART. 9 - Automezzi

Per lo svolgimento del servizio la ditta dovrà impiegare un numero sufficiente di automezzi a soddisfare l'esigenza dell'utenza. Il numero minimo degli automezzi viene quantificato in n. 1. La capienza dei suddetti automezzi deve essere sufficiente a trasportare tutti gli alunni ammessi al servizio con una capienza minima di 16). Per ogni mezzo occorre indicare il titolo di disponibilità, il modello, il numero dei posti, l'anno di (prima) immatricolazione. L'impresa dovrà avere a disposizione almeno un mezzo di riserva per eventuali emergenze. Gli automezzi devono essere idonei e a norma, secondo quanto stabilito dal D.M. 31.1.1997 (G.U. 27.2.1997, n. 48 e successive integrazioni e modificazioni recante norme e disposizioni in materia di trasporto scolastico, immatricolati per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, collaudati dalla Motorizzazione Civile ed utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia d'uso e destinazione degli stessi. Essi debbono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza. La Ditta aggiudicataria dovrà disporre nel territorio comunale o in quello dei comuni limitrofi di un deposito destinato al ricovero dei veicoli necessari allo svolgimento del servizio. In alternativa dovrà comunque essere dichiarata la disponibilità a dotarsi di un deposito idoneo sul territorio comunale o in quello dei Comuni limitrofi, in caso di aggiudicazione dell'appalto. **Si prevede l'ipotesi che il Comune metta a disposizione un mezzo da cedere alla ditta aggiudicataria in comodato. Nel caso la ditta offerente ricorra a questa ipotesi dovrà presentare idonea richiesta e stipulare idoneo contratto di comodato ai sensi della normativa vigente.**

ART. 10 - Controlli

Il Comune effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni in riferimento agli adempimenti dell'Impresa e procederà alle contestazioni ogni qualvolta si dovessero rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura.

ART. 11 - Obblighi dell'impresa appaltatrice

La ditta è responsabile verso il Comune e i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune. A copertura di qualsiasi rischio la ditta è tenuta a stipulare polizza assicurativa con massimali non inferiori a _ 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per ogni automezzo: - per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;

- copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati.

L'esistenza della polizza su indicata non libera comunque la ditta dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato. L'Impresa si obbliga ad usare speciale prudenza e

diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita dei bambini sullo scuolabus e della loro discesa assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Questa dovrà vigilare che i minori che usufruiscono del trasporto non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la loro incolumità.

ART. 12 - Personale

L'Impresa dovrà svolgere il servizio con sufficiente ed idoneo personale ai sensi di legge, aventi i prescritti requisiti professionali. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia società cooperativa o Consorzio di artigiani, è data facoltà all'azienda stessa di esercitare il servizio a mezzo degli artigiani soci che, comunque dovranno essere in possesso dei requisiti professionali e personali previsti dalle norme vigenti. I nominativi del predetto personale, unitamente a copia dei documenti di abilitazione dovranno essere comunicati preventivamente all'Ufficio Scuola. Il personale è tenuto ad osservare nell'espletamento del servizio un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso nonché a curare la decorosità del proprio aspetto e del proprio abbigliamento; osservare quanto previsto nel capitolato e a rispettare i percorsi, le fermate e gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile così come concordati con il Comune; mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti; comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune; segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici. L'Impresa si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservarne integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione ed anche se non aderisse alle associazioni stipulanti da queste recedesse oppure mutasse l'Impresa dimensioni o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali o previdenziali per il personale impiegato. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'Impresa, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo al pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del comune medesimo.

ART. 13 - ISTAT

Il prezzo offerto in sede di appalto è imm modificabile nel primo anno di durata del contratto.

ART. 14 - Penalità per inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto.

La ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengono comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante. La ditta aggiudicataria sarà soggetta a penalità in tutti i casi in cui risulti inadempiente rispetto a qualunque normativa che regoli il servizio ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

- a) non ottemperare alle prescrizioni del presente capitolato o alle clausole contrattuali;
- b) non adempire agli ordini impartiti dal Comune o ne ritardi l'esecuzione;
- c) non effettuare il servizio secondo quanto stabilito nel piano annuale del servizio;
- d) non vigilare adeguatamente sul corretto comportamento da tenersi da parte del proprio personale.

La misura della penalità sarà stabilita dal Comune da un minimo di 600,00 ad un massimo di 6.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza, previa contestazione dei fatti alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata. La ditta aggiudicataria potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine di 15 giorni, ovvero dopo aver sentito la ditta, l'Amministrazione Comunale, laddove ritenga non fondate le giustificazioni fornite, né darà comunicazione alla ditta, applicando la penale prevista. L'importo della penale applicata sarà detratto dal corrispettivo alla ditta aggiudicataria sulla fattura del mese successivo. Contemporaneamente alla contestazione dell'addebito, l'Amministrazione comunale può diffidare, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 1454 del codice civile, la ditta aggiudicataria ad adempiere e/o porre fine all'adempimento al massimo entro 15 giorni nei tempi da essa stabiliti. Nel caso di mancato adeguamento e di reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con la ditta aggiudicataria, il Comune, valutata la gravità dell'inadempienza, in funzione dei particolari scopi a cui il servizio è destinato, potrà procedere alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando al contempo la cauzione. Anche in questo caso la ditta aggiudicataria potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dal Comune nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione. Le penalità si ritengono aggiornate annualmente all'indice Istat.

ART. 15 - Cauzione

In sede di offerta ciascuna ditta partecipante dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta da costituire ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. A garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto di servizio, dovrà prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 16 - Subappalto

Il subappalto del servizio è consentito con i limiti, le modalità e le condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 17 - Arbitrato

Qualunque controversia dovesse insorgere tra il Comune di Pievepelago e l'Impresa aggiudicataria, derivante dall'esecuzione del contratto sarà deferita ad un collegio arbitrale, composto da tre persone, di cui uno nominato da ciascun parte e l'altro, di comune accordo dagli arbitri. In difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena. Gli arbitri decideranno senza formalità di procedura fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio. La sede dell'Arbitrato sarà Pievepelago.

ART. 18 - Norme finali

A tutti gli effetti giudiziali ed extra giudiziali del contratto la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Pievepelago.

Le spese contrattuali sono a carico della ditta .

Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia.